

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 17/11/2020

### FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio della durata di 120 rate, stipulato in data 02/11/2015 ed estinto in via anticipata il 02/08/2019 in corrispondenza della 49° rata, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso e facendo esplicito riferimento al precipitato della pronuncia della CGUE c.d. "Lexitor", chiede, in applicazione del criterio proporzionale, la retrocessione degli oneri non maturati per un importo complessivo di € 4.655,33 più interessi legali.

In particolare, domanda la retrocessione delle seguenti voci di costo:

- commissioni di attivazione per € 98,72;
- commissioni di gestione per € 26,16;
- spese di istruttoria per € 266,25;
- commissioni intermediario per intero in ragione della nullità della clausola, vale a dire per € 4.264,20 ovvero, in subordine, per € 2.522,98 secondo il metodo proporzionale.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce:

- la restituzione in conteggio estintivo dell'importo di € 47,84 a titolo di ratei non maturati;
- il parziale accoglimento del reclamo con contestuale offerta della somma di € 473,16, non accettata dal ricorrente;
- la conformità del proprio operato, in sede di estinzione anticipata, alle istruzioni fornite tempo per tempo dalla Banca d'Italia – confermate anche dalla giurisprudenza – che sulla base della chiara dizione letterale dell'art. 125 sexies del TUB, hanno da tempo



pacificamente ritenuto operante la tradizionale distinzione tra costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento in quanto tali non ripetibili e costi connessi alla durata del rapporto e quindi rimborsabili in caso di estinzione anticipata. Ciò premesso, formula considerazioni critiche in merito all'effettiva portata della sentenza Lexitor, asserendo che:

- alla luce delle relative motivazioni, non intenderebbe affatto superare la distinzione tra le due categorie di costi. Inoltre, l'art. 16 della Direttiva non potrebbe comunque dispiegare efficacia diretta nei rapporti tra privati. La sentenza della Corte di Giustizia Europea, ad ogni buon conto, non potrebbe comunque trovare applicazione in relazione a rapporti sorti ed esauriti precedentemente alla medesima;

- un passivo e pieno adeguamento al dettato della Sentenza – con l'esborso di ingenti risorse patrimoniali per far fronte alle (potenzialmente numerosissime) richieste dei consumatori di rimborso dei costi, anche con riguardo a rapporti in essere – possa essere fonte di successive contestazioni all'operato degli amministratori della Banca nel caso in cui tale esborso dovesse ex post rivelarsi non dovuto.

Nello specifico, parte resistente si oppone alle richieste del ricorrente formulando in relazione a ciascuna voce di costo e sulla base del dato contrattuale le seguenti considerazioni:

- le "commissioni di intermediazione" sono state trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito, sulla base di un incarico liberamente conferito a tale soggetto dal ricorrente. Tali commissioni pertanto hanno natura up front, non sono retrocedibili e non rientrerebbero tra quelle oggetto di rimborso ai sensi della stessa Direttiva. Peraltro gli importi trattenuti dalla Banca e versati all'intermediario del credito non costituiscono una voce di ricavo nel bilancio di esercizio in quanto versati a soggetti terzi. Richiama altresì la posizione espressa dal Collegio di Roma e di Napoli che esclude la ripetibilità di tali somme in presenza di un oggettivo riscontro probatorio, allegando quindi copia della fattura e del relativo pagamento;

- le "commissioni di attivazione" sono state percepite a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende, hanno pertanto natura up front e non sono retrocedibili;

- le "commissioni di gestione" sono volte a remunerare l'attività di gestione amministrativa del prestito, rivestono pertanto natura recurring e sono soggette al rimborso pro quota. Con riferimento a tale voce di costo conferma la congruità del rimborso riconosciuto in sede di estinzione (€ 47,84), precisando che il medesimo è stato determinato in applicazione del criterio del costo ammortizzato (IAS 39), la cui legittimità è stata confermata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza n. 2034/2018 che ha limitato l'applicazione del criterio proporzionale lineare "soltanto in assenza di altri criteri più aderenti al reale sviluppo del rapporto". Richiama altresì la decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento nonché la previsione contrattuale relativa all'estinzione anticipata e allega il piano di ammortamento sottoscritto dal cliente per accettazione nell'ambito del quale viene esplicitato il criterio di maturazione delle commissioni di gestione. Fermo restando tali considerazioni l'intermediario rinnova la propria disponibilità ad integrare il rimborso già corrisposto con la differenza che sarebbe ancora dovuta in applicazione del criterio proporzionale (€ 473,16) al netto di quanto già riconosciuto in conteggio estintivo;

- le "spese di istruttoria" si riferiscono ai costi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento, hanno pertanto natura up front e non sono retrocedibili;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio:

- In via principale, di rigettare il ricorso;
- In via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori e diverse rispetto a quanto già offerto, di circoscrivere l'importo a quanto già offerto in sede di reclamo;
- In via di ulteriore subordinata, nell'ipotesi in cui fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori e diverse rispetto a quanto già offerto, di decurtare quanto già versato in sede di estinzione anticipata.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

A seguito della sentenza c.d. Lexitor della Corte di Giustizia Europea, il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha ritenuto che essa oltre ad essere immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, imponga un'interpretazione dell'art.125 sexies TUB nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria secondo il suddetto criterio della curva degli interessi, per le seguenti voci di costo "up front" e per gli importi appresso indicati:

- 1) spese di istruttoria per euro 168,12;
- 2) commissioni di attivazione per euro 62,34

Inoltre, relativamente alle commissioni di intermediazione, premesso che non risulta provata l'affermazione del ricorrente sulla nullità della clausola ad esse relativa e dunque considerata infondata la pretesa di restituzione dell'intero ammontare delle medesime, i più recenti orientamenti condivisi tra tutti i Collegi hanno ritenuto tali voci di costo retrocedibili sulla scorta di quanto precisato dal Collegio di coordinamento anche a fronte della presenza di un mediatore creditizio. In ragione di quanto esposto, il Collegio accoglie la domanda restitutoria delle commissioni di intermediazione nella misura di euro 1.593,10.

Si rigetta la richiesta di rimborso delle commissioni aventi natura recurring, vale a dire le commissioni di gestione in quanto esse risultano già rimborsate in applicazione del criterio contrattuale del piano di ammortamento che risulta sottoscritto e allegato al contratto.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.823,56, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO